



COMUNE DI GORNO

STUDIO DEL RETICOLO IDRICO

D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 e D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003

Adottata il	__/__/__	con Delibera C.C. n.	__
Pubblicazione BURL del	__/__/__	n.	__
Pubblicata all'albo pretorio dal	__/__/__	al	__/__/__
Approvata il	__/__/__	con Delibera C.C. n.	__
Pubblicazione BURL del	__/__/__	n.	__

Elaborato	REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA	
 ecosphera Ambiente Qualità Sicurezza per le Aziende	Con accoglimento integrazioni richieste dalla Regione Lombardia Sede Territoriale di Bergamo con lettera prot. AE02.2011.0004138 del 28/04/2011	
	ecosphera s.r.l. - via Malogno, 2 - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) - Tel. 030.7402007 – 030.7401749 - Fax 030.7402017 - www.ecosphera.net - mail:info@ecosphera.net	
 CPU S.r.l. engineering CONSULENZA E PROGETTAZIONE URBANISTICA Direttore tecnico: Arch. Alessandro Magli Sede in Via Obici, 14 - Orzinuovi (BS) @ cpuservizi@gmail.com Tel. 030 94567 Fax. 030 944021 www.cpuservizi.it	Data emissione	Agg. Gennaio 2013
	Commessa	10/0742
	Rif.	J:\Idrologia, idrografia e pozzi perdenti\RETICOLO IDROMINORE COMUNI\Gorno\gennaio 2013 integrazioni ster\Reticolo Idrico REGOLAMENTOGorno Gennaio 2013.doc

INDICE

ART. 1 – PREMESSA.....	4
ART. 2 – DOCUMENTI DELLO STUDIO DEL RETICOLO	5
ART. 3 - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA.....	6
ART. 4 – FASCE DI RISPETTO	7
ART. 5 - LAVORI ED ATTI VIETATI IN MODO ASSOLUTO	8
ART. 6 – OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 7 – FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	12
ART. 8 – CORSI D’ACQUA COPERTI O TOMBINATI	13
ART. 9 – CORSI D’ACQUA UTILIZZATI AI FINI IRRIGUI, FOSSI E SCOLINE.....	15
ART. 10 - CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE	16
ART. 11 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA.....	17
ART. 12 - NUOVE LOTTIZZAZIONI.....	18
ART. 13 – SCARICHI IN CORSI D’ACQUA	19
ART. 14 –PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE.....	20
ART. 14.1 – OPERE DI ATTRAVERSAMENTO.....	20
ART. 14.2 – OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA	21
ART. 14.3 - SOTTOPASSI	21
ART. 14.4 - IMBOCCO CORSI D’ACQUA INTUBATI	22
ART. 14.5 - ARGINI	22
ART. 15 – OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D’ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO.....	23
ART. 16 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....	24
ART. 17 – DANNI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO.....	24
ART. 18 – PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	24
ART. 19 – RIPRISTINO DEI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	25
ART. 20 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’ATTO DELL’ISTANZA AUTORIZZATIVA.....	26
ART. 21 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E CAUZIONI	28

ART. 22 – PRONTO INTERVENTO	29
ART. 23 – AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO - P.A.I.....	30
ART. 24 – ELENCO DEI CORSI D’ACQUA.....	31

ART. 1 – PREMESSA

Il presente Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione sui corsi d'acqua e all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di Gorno ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868, D.G.R. del 1 agosto 2003 n. 7/13950 e D.G.R. n. IX/2762 del 22/12/2011 e successive modifiche e integrazioni, sostituite dalla D.G.R. IX/4287 del 25/10/2012.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia l'osservanza.

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica dei corsi d'acqua e delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la corretta ubicazione del corso d'acqua sarà da valutarsi in loco mentre l'estensione della fascia di rispetto dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in sito secondo le modalità descritte nell'allegato 02.

ART. 2 – DOCUMENTI DELLO STUDIO DEL RETICOLO

Sulla base dei contenuti dell'allegato B alla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 è stato predisposto un apposito elaborato tecnico con individuazione del reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto.

La documentazione in questione è composta dal presente regolamento e dai seguenti elaborati:

- **RELAZIONE.** Si tratta di una relazione descrittiva contenente estratti catastali e fotografie significative: descrive sommariamente i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale ed indica i criteri adottati per l'individuazione del reticolo idrico minore con le principali caratteristiche idrauliche di ciascun corso d'acqua. La relazione contiene anche la verifica idraulica relativa ai corsi d'acqua BG096 126, BG096127 e BG096 132, per i rispettivi tratti coperti transitanti al di sotto del centro abitato.

CARTA DEL RETICOLO IDRICO. Con individuazione del reticolo idrico principale e minore e delle relative fasce di rispetto. Tali elementi sono riportati sulle tavole:

- Tav 01 – Tutto il territorio comunale (scala 1:5.000).
 - Tav 02 – Centro abitato (scala 1: 2.000).
- **SCHEMA DI MISURA – DISTANZE FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA.** Si tratta di uno schema grafico – operativo per eseguire le misurazioni in campo delle fasce di rispetto.

ART. 3 - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- E' assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua necessarie alla moderazione delle piene.
- E' vietata la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 152/06 che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per tutte le opere autorizzate, l'amministrazione comunale dovrà definire procedure autorizzative necessarie a garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Possono essere, in generale, consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna) devono essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

ART. 4 – FASCE DI RISPETTO

Nel territorio comunale di Gorno sono individuate le seguenti fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e minore:

➤ **metri 10 per ogni lato, per:**

tratti di corsi d'acqua appartenenti al **reticolo idrico minore e principale**. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Nota - per le **recinzioni** le distanze minime da mantenere dalla sponda del corso d'acqua sono le seguenti:

- a) metri 10 qualora trattasi di opere in muratura che si elevino oltre il piano campagna
- b) metri 4 in presenza di recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino il normale deflusso delle acque.

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere, invece, determinata sulla base di misure dirette in sito secondo le modalità descritte nell'allegato 02.

Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate, andranno consentiti, da parte del proprietario, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del vaso e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovesse rendere necessario eseguire sul corso d'acqua.

Con riferimento alle sole aste appartenenti al Reticolo Idrico Minore, per i tratti transitanti all'interno del centro edificato (come definito dallo strumento urbanistico comunale), il comune può autorizzare la riduzione della fascia di rispetto da 10m a 5m, previa richiesta alla Regione Lombardia. La domanda deve essere supportata da relazione idrologica idraulica redatta ai sensi della LR n. 12/2005 e D.G.R. IX/4287 del 25/10/2012

ART. 5 - LAVORI ED ATTI VIETATI IN MODO ASSOLUTO

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata:

- la copertura o tombinatura fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene, salute e sicurezza pubblica ad opera esclusiva dell'autorità idraulica competente. Le tombinature possono sussistere solo se autorizzate e se dimensionate secondo una verifica idraulica validata dalla Regione Lombardia (STER di competenza).
- la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere). Per tali opere, e in ogni caso per tutti gli attraversamenti e i manufatti così realizzati, deve essere garantito l'opportuno grado di difesa dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua e comunque deve essere considerato quale limite massimo di posa la quota raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo;
- il danneggiamento, lo sradicamento e il bruciamento delle ceppaie degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti;
- le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua.
- Lo scarico ed abbandono di materiali di qualsiasi tipo e/o rifiuti di origine vegetale

Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti, sono vietate:

- tutte quelle opere (incluse le recinzioni) che comportano impedimento e/o limitino la possibilità di accesso alla fascia di rispetto secondo quanto indicato al precedente art.4;
- qualsiasi tipo di edificazione (sia fuori terra che interrata) e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel successivo articolo 6.
- Si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986);
- il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, di materiale di qualsiasi genere che ostacoli il libero accesso al corso d'acqua;
- ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
- i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;
- le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto
- Gli atti criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

ART. 6 – OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa nazionale e regionale ed i vincoli dettati dallo Studio Geologico comunale **potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:**

- a) in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- d) la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi pubblici e canali demaniali.
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete (oltre la fascia di 4 m, se paralleli al corso idrico ed interrati) riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
 - h) gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc.;
 - i) gli attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
 - j) Si rimanda all'art. 14.1 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche.
 - k) le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc. Si rimanda all'art. 14.1 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche.
 - l) sottopassaggi pedonali o carreggiabili. Si rimanda all'art. 14.1 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche.
 - m) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
 - n) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
 - o) la formazione di nuove opere per la regimentazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
 - p) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

- q) scarichi di fognature private per acque meteoriche previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall'art. 13 (Scarichi in corso d'acqua);
- r) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
- s) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall'art. 13 (Scarichi in corso d'acqua);
- t) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
- u) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dal D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- v) la pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante o arborea e, qualora necessario, la rimozione di accumuli di materiale in alveo allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso delle acque.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico Comunale, **sono consentiti, previa autorizzazione:**

- a) interventi di sistemazione a verde;
- b) percorsi pedonali e ciclabili, a condizione che si mantengano le quote esistenti e che vengano utilizzati materiali drenanti;
- c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento della normativa antisismica.
- e) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete (oltre la fascia di 4 m se paralleli al corso d'acqua ed interrati) riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
 - gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ecc.;
 - posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
 - posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.;Si rimanda all'art. 14.1 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche.
- f) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- g) la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- h) la formazione di nuove opere per la regimentazione delle acque in caso di piene;
- i) la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto (ved. paragrafo apposito);
- j) posa di cartelli pubblicitari, segnaletici o simili su pali o supporti di altro tipo (oltre 4 m dal ciglio superiore dell'alveo);
- k) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purchè finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico (oltre la fascia di 4 m dall'alveo).
- l) l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue.

- m) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica (oltre la fascia di 10 m).
- n) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione.
- o) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave.
- p) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto (oltre la fascia di 4m).
- q) Il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art.6, comma 1, let. M), del d.lgs. n° 22/1997.
- r) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del d.lgs. n° 22/97 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo minore, limitatamente alla durata dell' autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definire all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

ART. 7 – FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento della normativa antisismica.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

ART. 8 – CORSI D'ACQUA COPERTI O TOMBINATI

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, igiene e salute pubblica.

In relazione all'adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua, di seguito, si riporta quanto contenuto al comma 1 e 2 dell'art. 21 delle norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.):

comma 1 – “I soggetti pubblici o privati o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo aperto.

comma 2 – L'Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, inserisce nei programmi triennali di intervento di cui all'art. 21 e seguenti della legge 18.05.1989 n. 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitanti.”

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: “i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza o diametro inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti degli elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

ART. 9 – CORSI D’ACQUA UTILIZZATI AI FINI IRRIGUI, FOSSI E SCOLINE

Nel caso di corsi d’acqua del reticolo idrico minore utilizzati per l’approvvigionamento e la condotta di acque per l’irrigazione, i soggetti titolari della concessione di derivazione ed uso delle acque sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità ed i tempi di esercizio dello loro attività, specialmente per quanto attiene all’approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione e spurghi, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni.

In ogni caso l’attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Tutti gli interventi su corsi d’acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell’efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo idrico minore, dovranno essere autorizzati ai fini idraulici, analogamente a quanto avviene per le modifiche indicate ai successivi art. 12.

Al termine dei tempi di esercizio della pratica irrigua tutte le paratoie e chiuse andranno rimosse o alzate in modo da consentire il naturale deflusso delle acque. Tale obbligo andrà inoltre rispettato nel caso di eventi alluvionali o allarme idrogeologico anche nei periodi in cui la pratica irrigua viene esercitata.

ART. 10 - CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE

Nel caso di canali artificiali realizzati per la derivazione e l'uso in concessione di acque pubbliche, aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e pertanto compresi nel reticolo idrico minore di competenza comunale, valgono le norme di polizia idraulica applicabili ai corsi d'acqua del predetto reticolo, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili.

Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura e la copertura, solo se gli interventi e le opere da eseguire siano idraulicamente compatibili.

L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all'emissione dell'autorizzazione ai fini idraulici, secondo le procedure di cui alle presenti norme.

ART. 11 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d’acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull’evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell’area interessata dall’intervento per tratti di lunghezza significativa.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali, conseguentemente all’espressione di parere di Variante allo Studio del reticolo Idrico minore, rilasciato dalla Sede Territoriale di Bergamo della Regione Lombardia.

ART. 12 - NUOVE LOTTIZZAZIONI

In relazione ai corsi d'acqua non demaniali ubicati nelle aree edificabili previste dallo strumento urbanistico comunale è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.

La realizzazione del nuovo corso d'acqua dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 152/06 e, in ogni caso, l'assetto urbanistico della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione del corso d'acqua. A riguardo, nell'ambito del piano di lottizzazione si ritiene consigliabile l'affiancamento al nuovo corso d'acqua degli standard urbanistici e/o delle strade e/o di zone a verde pubblico. Solo in casi eccezionali è consentito il contatto diretto con zone a verde privato; in ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.

I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e della variante allo Studio del Reticolo Idrico Minore da parte della sede Territoriale della regione Lombardia, e dovranno essere corredati di:

- relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzia le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua;
- proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

ART. 13 – SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità nel rispetto delle indicazioni del D.L. 11.05.1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni (Provincia).

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino. In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nell'impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in:

- bacini o vasche di laminazione per l'accumulo temporaneo delle acque meteoriche

Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per insediamenti residenziali, ed industriali o artigianali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate con la previsione di appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

ART. 14 –PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da documentazione tecnica come da specifiche dettate dall'art. 20 comprensiva di uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

ART. 14.1 – OPERE DI ATTRAVERSAMENTO

In merito alla realizzazione di opere di attraversamento (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) si precisa che:

- gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6.00 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteria per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*", paragrafi 3-4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99);
- gli attraversamenti con luci inferiori a 6.00 m (rimanendo facoltà del Comune di richiedere l'applicazione, in tutto o in parte della sopraccitata direttiva), il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo adeguato all'opera;

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6.00 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione alle esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso

- avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

ART. 14.2 – OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

E' vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

art. 14.3 - Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone"; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

art. 14.4 - Imbocco corsi d'acqua intubati

A sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, ad esclusiva opera dell'Amministrazione Pubblica.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

art. 14.5 - Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

ART. 15 – OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D’ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

I proprietari usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono:

- tener sempre bene efficienti i fossi e rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
- aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d’acqua, che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l’area in fascia o con il corso d’acqua;
- Chiunque venga autorizzato all’esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant’altro lungo il corso d’acqua ha l’obbligo mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d’acqua interessato dal manufatto e, tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell’interesse del buon regime idraulico del corso d’acqua;
- Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d’acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico come indicato all’art. 4.

ART. 16 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dagli enti competenti. La competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione paesistica è definita con D.g.r. 2121/2006.

ART. 17 – DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale o Regionale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo od imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine delle amministrazioni poste a tutela del corso d'acqua ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 18 – PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115 comma 4 del D.Lgs. n.152/2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

ART. 19 – RIPRISTINO DEI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Le violazioni al presente regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende. (da verificare per ogni comune – regolamento edilizio o altro).

Si riporta, di seguito, quanto contenuto nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”, corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

Art. 35 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109).

- Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo.
- La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso.
- Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

ART. 20 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL'ATTO DELL'ISTANZA AUTORIZZATIVA

Le richieste di **concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale)** e di **autorizzazione (senza occupazione di area demaniale)** all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale.

Le domande dovranno essere corredate da:

1. Relazione tecnica redatta da un professionista abilitato, costituita da:
 - a) descrizione delle opere oggetto di concessione;
 - b) luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
 - c) motivazione della realizzazione dell'opera;
 - d) caratteristiche tecniche dell'opera. Nota: nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della direttiva 4/99 dell'Autorità di Bacino del Po, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso di piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.
 - e) in caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, ecc.) Relazione idraulica con verifiche di compatibilità idraulica firmata da un tecnico di adeguata professionalità, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 Maggio 1999.
 - f) Relazione geologica e geotecnica (opere di particolare rilevanza).
2. Ricevuta di versamento spese d'istruttoria (se dovute)
3. N. 2 copie cartacee degli elaborati grafici costituiti da:
 - a) corografia scala 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione.
 - b) estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione.
 - c) sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono o sono state realizzate le opere oggetto della concessione.
 - d) sezione, pianta e particolari costruttivi, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione.
 - e) documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
4. N. 1 copia di tutta la documentazione in formato digitale (formati: doc, xls, jpg, pdf, dwg).
5. Documentazione allegata:
 - a) se in area vincolata: Autorizzazione a fini paesaggistici;
 - b) se in area Parco: autorizzazione di conformità alla pianificazione rilasciata dall'ente gestore;
 - c) nel caso di scarico: autorizzazione (o protocollo dell'istanza) dell'Amministrazione provinciale nei casi in qui sia richiesta dalla normativa vigente.

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate ; in caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla D.G.R. IX/4287 del 25/10/2012 e smi.

ART. 21 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E CAUZIONI

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un canone ed al versamento di una cauzione di norma pari alla prima annualità del canone.

La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

I canoni per i corsi d'acqua del reticolo minore di competenza comunale, sono introitati dal comune e destinati per attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua.

Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, della cauzione e ogni altro onere, fermo restando le indicazioni della D.g.r. 7868 e D.g.r. 13950, sostituite dalla D.G.R. IX/4287 del 25/10/2012, sono determinate dal comune con apposito provvedimento normativo.

I canoni sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

Sono dovuti per anno solare e versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o come meglio specificato dal provvedimento normativo comunale sopra indicato.

Gli introiti derivanti dai canoni di polizia idraulica sono incassati dai Consorzi di Bonifica per tutti i corsi d'acqua di loro competenza e utilizzati per la gestione e la manutenzione degli stessi corsi.

ART. 22 – PRONTO INTERVENTO

Le procedure di pronto intervento in caso di calamità naturale sul reticolo idrico minore con pericolo per la pubblica incolumità e con conseguenze sulle attività pubbliche sono di competenza comunale e sono regolamentate dalla Regione Lombardia mediante la D.G.R. n. 7745 del 08.05.2002 che fornisce linea guida per l'attuazione degli interventi in condizioni di urgenza e di somma urgenza.

ART. 23 – AREE INTERESSATE DALLE PERIMETRAZIONI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - P.A.I.

Oltre alle norme contenute nel presente regolamento, le aree ricomprese nelle perimetrazioni delle aree in dissesto del P.A.I., sono altresì vincolate alle norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico adottato con deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. 25 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 del 08.08.2001.

Nel territorio comunale di Gorno sono presenti le seguenti aree inserite nel PAI e riportate sulla cartografia allegata al presente regolamento:

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO

- Area a pericolosità medio o moderata (Eb): si applica l'art. 9 comma 6 NTA del PAI
- Area a pericolosità molto elevata (Ee): si applica anche l'art. 9 comma 5 NTA del PAI

ART. 24 – ELENCO DEI CORSI D'ACQUA

Nel territorio comunale di Gorno sono presenti n. 3 corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico Principale di competenza della Regione Lombardia, come dal seguente estratto dell'allegato A alla D.G.R. IX/4287 del 25/10/2012.

Num prog	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Num. Iscr. Elenco acque pubbliche
BG096	T. Riso o T. Valgorno	Gorno, Oneta, Ponte Nossa	Serio	Tutto il corso	188 e 627
BG097	T. Musso	Gorno, Oneta	Riso o Valgorno	Dallo sbocco alla quota m 700	189 e 630
BG100	T. Valle Rogno	Gorno, Ponte Nossa, Premolo	Riso	Tutto il corso	637

Tabella 1: estratto allegato A DGR IX/4287 del 25/10/2012

Per quanto riguarda i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore di competenza comunali si rimanda all'allegato 01

ALLEGATO 01
ELENCO CORSI D'ACQUA RETICOLO IDRICO MINORE

SIGLA	DENOMINAZIONE	LUNGHEZZA	PERCORSO				FOCE	NOTE
			X MONTE	Y MONTE	X VALLE	Y VALLE		
BG096-011		797	1567280	5078006	1567106	5078745	BG096	Confine tra i comuni di Pontenossa e Gorno
BG096-012		121	1567172	5078127	1567269	5078204	BG096-011	
BG096-013		172	1567134	5078263	1567232	507840	BG096-011	
BG096-014		163	1567086	5078444	1567137	5078592	BG096-011	
BG096-015		271	1567030	5078494	1567000	5078755	BG096	
BG096-016		301	1566954	5078464	1566950	5078751	BG096	
BG096-017	VALLE CAMIER	1574	1567207	5077655	1566723	5078726	BG096	
BG096-018		614	1567044	5077923	1566746	5078438	BG096-017	
BG096-019		118	1567051	5078044	1566938	5078077	BG096-018	
BG096-020		141	1566864	5077574	1566900	5077700	BG096-017	
BG096-021		327	1566643	5077662	1566694	5077961	BG096-017	
BG096-022		270	1566566	5077831	4566680	5078063	BG096-017	
BG096-023		404	1566405	5077912	1566671	5078190	BG096-017	
BG096-024		453	1566347	5078041	1566677	5078281	BG096-017	
BG096-025		128	1566584	5078544	1566561	5078660	BG096	
BG096-026		226	1566523	5078452	1566492	5078667	BG096	
BG096-027		376	1566453	5078308	1566425	5078674	BG096	
BG096-028		434	1566339	5078255	1566200	5078633	BG096	
BG096-029		210	1566237	5078275	1566229	5078475	BG096-028	
BG096-030	VALLE RABBIOSA	1474	1565581	5077304	1565925	5078595	BG096	
BG096-031		154	1566091	5078348	1565948	5078324	BG096-031	
BG096-032		352	1566233	5078135	1565940	5078302	BG096-030	
BG096-033		52	1566133	5078252	1566085	5078236	BG096-032	
BG096-034		359	1566257	5078041	1565922	5078138	BG096-030	
BG096-035		91	1566169	5078033	1566109	5078095	BG096-034	
BG096-036		415	1566242	5077829	1565899	5078040	BG096-030	
BG096-037		328	1566157	5077739	1565899	5077931	BG096-030	
BG096-038		363	1566045	5077454	1565881	5077769	BG096-030	
BG096-039		179	1566108	507761	1565934	5077643	BG096-038	
BG096-040		207	1565692	5077785	1565874	5077859	BG096-030	
BG096-041		184	1565745	5078129	1565916	5078176	BG096-030	

SIGLA	DENOMINAZIONE	LUNGHEZZA	PERCORSO				FOCE	NOTE
			X MONTE	Y MONTE	X VALLE	Y VALLE		
BG096-042	VALLE DEL COCCO O VALLE LOCCA	1435	1565313	5077576	1565874	5078611	BG096	
BG097-001		154	1565253	5078421	1565149	5078536	BG097	
BG097-002		167	1565182	5078377	1565143	5078531	BG097	
BG097-003		138	1565117	5078337	1565076	5078461	BG097	
BG097-004		194	1565065	5078232	1564915	5078337	BG097-004	
BG097-005		117	1564949	5078136	1564833	5078157	BG097	
BG097-047		137	1564694	5078709	1564764	5078594	BG097-043	
BG096-043		512	1564970	5078706	1565200	5078827	BG096	
BG096-044		409	1564888	5078768	1565144	5078872	BG096	
BG096-045		249	1564629	5078861	1564809	5079028	BG096	
BG096-046		184	1564356	5079173	1564471	5079314	BG096	
BG096-108		168	1564395	5082215	1564320	5082067	BG096-099	
BG096-109		379	1564570	5082304	1564322	5082050	BG096-099	
BG096-110		272	1564553	5082045	1564368	5081850	BG096-099	
BG096-111		403	1564510	5081426	1564268	5081149	BG096-012	
BG096-112		176	1564462	5081263	1564307	5081192	BG096-099	
BG096-113		112	1564324	5079699	1564278	5079603	BG096	
BG096-114	VALLI CRAPPI	1945	1564743	5081130	1564417	5079436	BG096	
BG096-115	VALLE PORCHERA	977	1564575	5081017	1564904	5080176	BG096-114	
BG096-116		159	1564532	5081014	1564563	5080885	BG096-115	
BG096-117		176	1564637	5080957	1564606	5080784	BG096-115	
BG096-118		569	1564957	5081022	1564843	5080492	BG096-114	
BG096-119	VALLE DEL RONCO	648	1565022	5080782	1564906	508023	BG096-114	
BG096-120		910	1565635	5080607	1564893	5080150	BG096-114	
BG096-121	VALLE DEL LUZZO	588	1565357	5080735	1565035	5080263	BG096-120	
BG096-122		154	1565095	5080584	1565175	5080459	BG096-121	
BG096-123		179	1565409	5080685	1565263	5080587	BG096-121	
BG096-124	VAL BONA	982	1565216	5079989	1564639	5079211	BG096	
BG096-125	VALLE VISARETTA	861	1565395	5079659	1564867	5079012	BG096	
BG096-126	VALLE DEL CORNELLO	1514	1565706	5079910	1565672	5078653	BG096	Tratto tombinato per 200 m tra le quote 670 e 645 m slm

SIGLA	DENOMINAZIONE	LUNGHEZZA	PERCORSO				FOCE	NOTE
			X MONTE	Y MONTE	X VALLE	Y VALLE		
BG096-127	VALLE DELL'INFERNO	435	1565735	5079319	1565705	5078914	BG096-126	
BG096-128		172	1565841	5079058	1565729	5078934	BG096-127	
BG096-129	VALLE CARNAZZI	419	1565963	5079002	1565967	5078592	BG096	
BG096-130		111	1566058	5078830	1566011	5078731	BG096-129	Dal punto di valle scarica in BG096-129 tramite fognatura stradale
BG096-131		47	1566070	5078810	1566029	5078786	BG096-130	
BG096-132		1453	1565896	5079929	1566351	5078663	BG096	Tratto tombinato per 220 m tra le quote 820 e 770 m slm
BG096-133		147	1566141	5079386	1566073	5079265	BG096-132	
BG096-134	VALLE IRTA	266	1566347	5079264	1566184	5079069	BG096-132	
BG096-135		145	1566280	5079022	1566279	5078876	BG096-132	
BG096-136		105	1566353	5078862	1566318	5078764	BG096-132	
BG096-137	VALLE DEL MORO	625	1566443	5079269	1566464	5078670	BG096	
BG096-138		155	1566592	5079068	1566484	5078964	BG096-137	
BG096-139		58	1566605	5078932	1566687	5078712	BG096	
BG096-140		190	1566674	5078970	1566735	5078734	BG096	
BG096-141		164	1566759	5078971	1566839	5078749	BG096	
BG100	VALLE ROGNO	1730	1565908	5080318	1567199	5078990	BG096	Dalla sorgente a quota 610m slm scorre in comune di Gorno, per poi entrare nel comune di Ponte Nossia
BG100-001		32	1566823	5079259	1566865	5079248	BG100	
BG101-008		81	1565489	5081331	1565541	5081392	BG101-007	
BG097-006		319	1565096	5077995	1564821	5078118	BG097	Dalla sorgente a quota 610m slm scorre in comune di Gorno, per poi entrare nel comune di Oneta
BG097-043		1188	1563980	5078627	1565076	5078461	BG097	Dalla sorgente a quota 670m slm scorre in comune di Oneta, per poi entrare nel comune di Gorno
BG096-047		275	1564129	5079331	1564342	5079485	BG096	Dalla sorgente a quota 725m slm scorre in comune di Oneta, per poi

SIGLA	DENOMINAZIONE	LUNGHEZZA	PERCORSO				FOCE	NOTE
			X MONTE	Y MONTE	X VALLE	Y VALLE		
								entrare nel comune di Gorno
BG096-103		1143	1563903	5082652	1564287	5081628	BG096-099	Confine comunale fra Gorno e Oneta
BG096-099	VALLE ORSA	4094	1564144	5083324	1563698	5079643	BG096	Dalla sorgente a quota 1725 m scorre in comune di premolo, tra 1275 m e 1277 m scorre in comune di Gorno per entrare poi nel comune di Premolo
BG101-007		1262	1564898	5081891	1565824	5081599	BG101-006	Dalla sorgente a quota 1280 m slm scorre in comune di Gorno; da 1280 m slm alla foce scorre in comune di Premolo.

ALLEGATO 02
SCHEMA DI MISURA DELL'AMPIEZZA DELLA FASCIA DI RISPETTO DAI CORSI D'ACQUA



